SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1314)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT-CATTIN)

di concerto col Ministro delle Finanze

(MALFATTI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

e col Ministro della Sanità

(ANSELMI TINA)

NELLA SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1978

Modifiche ad alcuni articoli della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, relativa alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti

ONOREVOLI SENATORI. — Il settore della produzione e del commercio delle acquaviti è regolato dalla legge 7 dicembre 1951, numero 1559.

Con tale legge sono stati definiti in maniera positiva i vari tipi di acquaviti ottenibili ed i processi produttivi.

Un primo aggiornamento della legge è stato fatto nel 1976 con la legge 30 aprile 1976, n. 385, con la quale, oltre ad apportare alcune modifiche sostanziali, si è proceduto ad una codificazione di altre norme interessanti il settore che erano state emanate ma contenute in leggi riguardanti altre materie.

Con l'obiettivo di migliorare la qualità del prodotto, viene ora proposto il presente disegno di legge che essenzialmente intende stabilire per la maggior parte delle acquaviti un periodo minimo di invecchiamento, operando così anche una differenziazione a seconda del tempo di invecchiamento.

Si intende anche precisare a quali condizioni è possibile far riferimento ad un invecchiamento del prodotto eliminando delle pratiche commerciali attualmente in vigore al limite della legittimità.

Una volta fatta una differenziazione tra le varie acquaviti, in relazione al periodo di

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

invecchiamento, si potrà utilizzare tale classificazione anche ai fini fiscali senza il pericolo di andare contro le disposizioni comunitarie in materia.

Passando all'esame dei vari articoli si rileva:

Articolo 1. — Si provvede ad abbassare la gradazione minima delle acquaviti da 40 a 38 gradi. Ci si allinea così alla maggior parte delle altre legislazioni europee e si elimina un ostacolo per la nostra esportazione di acquaviti in Germania.

È stato anche eliminato l'obbligo di stabilire, per l'acqua potabile che è utilizzata per portare l'acquavite dalla gradazione di produzione a quella di consumo, dei particolari indici (di mineralizzazione e residui di trattamento) in quanto la materia è stata recentemente regolata a livello orizzontale.

Articolo 2. — Si stabilisce in particolare l'obbligo di invecchiamento dell'acquavite di vino per almeno dodici mesi.

Articolo 3. — Per la grappa si prevede che non si possa far riferimento a indicazioni che attestino l'invecchiamento se il prodotto non è stato invecchiato, sotto controllo fiscale, almeno dodici mesi.

Si prevede anche di regolamentare con apposito provvedimento il limite massimo di aggiunta alle vinacce della liquida di vino. Ora tale aggiunta è prevista senza che sia espressamente stabilito un limite, che di fatto è stato indicato con una circolare.

Articolo 4. — Si prevede un quadro minimo di invecchiamento del rum puro di tre anni.

Articoli 5 e 6. — Con tali articoli si fa una nuova e più precisa definizione delle acquaviti da cereali, prevedendo una diversificazione a seconda dell'invecchiamento. Per il *whisky* in particolare la definizione è quella comunemente valida nella zona di maggior produzione.

Articolo 7. — Con tale articolo si specifica che la corrispondenza delle acquaviti importate alla legislazione nazionale deve essere attestata da appositi documenti esteri riconosciuti. Si vuole riportare nella legge una norma analoga contenuta nel regolamento che potrebbe essere posta in dubbio sul piano giuridico in quanto non prevista ora espressamente dalla legge.

Articolo 8. — Si vuole limitare la possibilità di fare riferimento ad una acquavite (direttamente o indirettamente) ai soli liquori dolci.

In caso contrario si potrebbro eludere, con delle forme di propaganda ed etichette, gli obblighi dell'invecchiamento delle acquaviti.

Articolo 9. — Si ritiene necessario regolare l'applicazione del contrassegno di Stato per quelle acquaviti per le quali non risulti stabilito un contrassegno specifico.

Articolo 10. — Si adegua il limite (70 per cento) previsto al penultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 1019, per gli scarti di testa e di coda da riutilizzare nella preparazione di un'acquavite ammessa ad agevolazione fiscale, tenuto conto che il limite superiore della gradazione dei distillati è stato portato con l'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 385, da 80 a 86 gradi (da 70 a 80 gradi per l'acquavite di vino).

Articolo 11. — Contiene norme transitorie.

Articolo 12. — Si abroga l'articolo 14 della legge 30 aprile 1976, n. 385, in quanto la materia è disciplinata con l'articolo 7.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, così come risulta dall'articolo 3 della legge 30 aprile 1976, n. 385, è sostituito dal seguente:

« Nella preparazione delle acquaviti da immettere al commercio sono consentiti:

1) l'addizione di acqua distillata e di acqua potabile per portare l'acquavite ad una gradazione alcolica non inferiore a 38 gradi, nè superiore a 60 gradi;

2) l'edulcorazione con saccarosio fino ad un massimo del 2 per cento;

3) la colorazione a mezzo di caramello;

4) le normali operazioni atte a conferire la limpidezza, che corrispondono alla migliore tecnica praticata;

5) gli altri trattamenti per il miglioramento della qualità del prodotto che, in relazione all'evoluzione della tecnica, saranno autorizzati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro delle finanze.

L'età delle acquaviti che risultano da tagli di distillati di diverso invecchiamento è quella del prodotto meno invecchiato tra quelli componenti la miscela ».

Art. 2.

L'articolo 4 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, così come risulta dall'articolo 5 della legge 30 aprile 1976, n. 385, è sostituito dal seguente:

« Le denominazioni di "acquavite", di "acquavite di vino", di "distillato di vino", di "arzente" o di "brandy" sono riservate all'acquavite ottenuta dalla distillazione del vino di qualsiasi gradazione alcolica, sano e genuino in presenza o meno delle sue fecce naturali.

È proibito imbottigliare per il consumo umano diretto o comunque destinare a tale consumo nel territorio nazionale i prodotti portanti le suddette designazioni che non siano stati sottoposti sotto diretta vigilanza fiscale ad un invecchiamento per almeno dodici mesi.

È tollerata, per i vini acescenti, una acidità volatile non superiore al doppio di quella ammessa per i vini commestibili.

È consentita l'aromatizzazione complementare soltanto con truciolo di quercia o con altre sostanze vegetali innocue, oppure mediante l'aggiunta di infusione acquosa o alcolica di dette sostanze. L'aggiunta della infusione alcolica non può essere superiore al 3 per cento.

L'invecchiamento dell'acquavite di vino deve essere effettuato in recipienti di quercia non verniciati e senza rivestimento nè interno nè esterno ».

Art. 3.

L'articolo 5 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, così come risulta modificato dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1976, n. 385, è sostituito dal seguente:

« Le denominazioni di "acquavite di vinaccia" o di "distillato di vinaccia" o di "grappa" sono riservate all'acquavite ottenuta direttamente dalla distillazione delle vinacce con esclusione dell'impiego di liquidi derivati dalla spremitura, dal lavaggio o dalla diffusione delle medesime.

È consentita l'aggiunta alle vinacce di fecce liquide naturali di vino in quantità non superiore ai limiti che saranno stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

È consentita l'aromatizzazione complementare con seme di anice o con altre sostanze vegetali innocue oppure mediante aggiunta di infusione acquosa o alcolica di dette sostanze. L'aggiunta di infusione alcolica non può superare il 3 per cento.

Nella presentazione o propaganda dei prodotti di cui al primo comma è possibile far uso di indicazioni che attestino un invecchiamento del prodotto, sia in italiano che in

lingua straniera, solo se il prodotto a cui l'indicazione si riferisce è stato sottoposto sotto diretta vigilanza fiscale ad un invecchiamento minimo di dodici mesi ».

Art. 4.

All'articolo 8 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è aggiunto il seguente comma:

« La denominazione "rum puro" è riservata al prodotto definito al primo comma del presente articolo che è stato sottoposto ad un invecchiamento minimo di tre anni in recipienti di legno sotto diretto controllo fiscale ».

Art. 5.

L'articolo 9 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

« Le denominazioni "acquavite di cereali", "distillato di cereali", "whisky" o "whiskey" sono riservate alle acquaviti ottenute dalla distillazione a meno di 95 gradi, in deroga all'articolo 1, del mosto di cereali, saccarificato con diastasi di malto in esso contenuto e fermentato sotto l'azione del lievito.

Le acquaviti di cui al comma precedente devono essere invecchiate in recipienti di legno per più di tre anni sotto diretto controllo fiscale prima di essere destinate al consumo umano diretto.

La qualifica "scotch" nel quadro delle bevande alcoliche è riservata al *whisky* scozzese.

La denominazione di "blended whisky" o "blended whiskey" è riservata ad una miscela di distillati ognuno dei quali separatamente ha diritto alla denominazione *whisky* o *whiskey* ».

Art. 6.

Alla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 9-*bis*. — Le denominazioni "acquavite bianca di cereali" o "distillato bianco

di cereali" sono riservate alle acquaviti di cui al primo comma dell'articolo 9 invecchiate meno di tre anni o non invecchiate.

La denominazione "korn" o "corn" è sinonimo di acquavite bianca di cereali ottenuta da grano.

La denominazione di "sakè distillato" è riservata all'acquavite bianca di cereali ottenuta da riso.

Le acquaviti di cui ai commi precedenti devono essere poste al consumo umano diretto con tali denominazioni e ad esse è vietata l'aggiunta di qualsiasi sostanza, ivi compreso il caramello ».

Art. 7.

L'articolo 12 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

« Le acquaviti importate devono corrispondere ai requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia. Tali requisiti devono essere attestati da documenti esteri riconosciuti idonei con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro della sanità ed il Ministro del commercio con l'estero ».

Art. 8.

La lettera *c*) del terzo comma dell'articolo 14-*bis* della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, così come risulta dalla legge 30 aprile 1976, n. 385, è sostituita dalla seguente:

« *c*) dei liquori il cui contenuto alcolico sia costituito integralmente da un'acquavite e con tenore in zucchero (saccarosio) — compreso l'eventuale zucchero invertito calcolato in saccarosio — non inferiore a 100 grammi per litro, fare riferimento a detta acquavite, direttamente o mediante richiamo della sua materia prima o della pianta o del frutto da cui deriva ».

Art. 9.

Dopo il primo comma dell'articolo 17 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è aggiunto il seguente:

« Sino al momento in cui non viene emanato il decreto previsto dal comma precedente, il contrassegno di Stato da applicare alle confezioni dei prodotti di che trattasi, per i quali è richiesta l'immissione in consumo, è quello previsto per i liquori ».

Art. 10.

Gli scarti di testa e di coda dell'acquavite ammessa ad agevolazioni fiscali, per essere riutilizzati in operazioni di distillazione, debbono essere ottenuti a gradazione alcolica non superiore ad 80 gradi.

Art. 11.

I prodotti disciplinati dalla presente legge che al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme si trovino già imbottigliati possono circolare fino ad esaurimento, anche se non rispondenti alle norme della presente legge purchè in regola con le disposizioni precedentemente in vigore.

Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 entrano in vigore un anno dopo la pubblicazione della presente legge, e quelle di cui al quarto comma dell'articolo 3 a partire dal 1° settembre dell'anno successivo a quello di pubblicazione.

Art. 12.

L'articolo 14 della legge 30 aprile 1976, n. 385, è abrogato.